



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE SERVIZI DI RITIRO, AFFRANCATURA, SMISTAMENTO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PER IL COMUNE DI MONDOVÌ.

OGGETTO

La presente **Trattativa Diretta n. 4861707** ha per oggetto, i servizi di ritiro, affrancatura, smistamento e recapito della corrispondenza, nazionale e internazionale, fino a 2 kg, per il Comune di Mondovì.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La sede Mittente provvederà a predisporre la corrispondenza, nazionale e internazionale, in uscita, secondo gli standard di confezionamento ed i formati previsti per la/e tipologia/e di corrispondenza da consegnare al Fornitore, restando a carico della Sede Mittente gli oneri di composizione, stampa e imbustamento della corrispondenza.

Il fornitore dovrà provvedere al ritiro della corrispondenza presso la sede mittente 2 volte a settimana (il martedì ed il venerdì), all'affrancatura degli invii postali, al loro smistamento e al recapito degli stessi e garantire il servizio di giacenza gratuito in caso di mancata consegna.

Il fornitore dovrà, in aggiunta, indicare il prezzo relativo ai seguenti servizi opzionali e accessori:

- Ritiro della corrispondenza a chiamata, in aggiunta ai n. 2 passaggi previsti nell'affidamento del servizio (€ per ritiro);
- Affrancatura \leq 12mm (C4 e C6);
- Affrancatura $>$ 12mm (per tutti gli altri formati);
- Apposizione carte valori, francobolli o etichette adesive, codici a barre;
- Prelavorazione completa Posta Registrata (raccomandate, assicurate....) con file elettronico (Abbinamento cartolina AR con busta e inserimento numero invio, Compilazione fronte/retro cartolina AR, completamento distinta da file elettronico, Produzione distinta, Produzione codice a barre);
- Avviso di ricevimento singolo nazionale/internazionale e/o attestazione di avvenuta consegna;
- Avviso di ricevimento multipli nazionale;
- Avviso di ricevimento multipli internazionale

Il servizio richiesto dovrà essere reso alle condizioni, tariffe e prezzi fissati per i servizi postali universali nel rispetto delle disposizioni dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 22 luglio 1999, n 261 e s.m. e i.

QUANTITÀ INDICATIVE STIMATE

Al fine di consentire la migliore valutazione del servizio richiesto e la conseguente formulazione dell'offerta si ripartano, di seguito, le quantità annue presunte per ogni singola tipologia di spedizione, meramente orientative, e riferite all'anno 2023.

Le quantità e le tipologie di prodotti potranno ovviamente variare in più o in meno in relazione alle esigenze che si presenteranno durante la durata del contratto.

PRODOTTO-FORMATO-ZONA	TOTALE	SCAGLIONI DI PESO
POSTA 1 PRO A 1A	24	0-20
POSTA 4 PRO Q 1I	3.825	0-20
POSTA 4 PRO Q 1I	159	21-50
POSTA 4 PRO R 1I	78	0-20
POSTA 4 PRO R 1I	86	21-50
POSTA 4 PRO R 1I	59	51-100
POSTA 4 PRO R 1I	6	101-250
POSTA 4 PRO A 1A	20	0-20
POSTA 4 PRO A 2A	5	0-20
POSTA 4 PRO B 2A	1	0-20
POSTA 4 PRO 3A	2	0-20
POSTA 4 PRO B 1A	1	0-50
POSTA 4 PRO A 2A	1	0-20
POSTA 4 PRO R 1I	0	51-20
POSTA 4 PRO R 1I	2	251-350
POSTA 1 PRO A 2A	18	0-20
RACCOMANDATA R 1I	1810	0-20
RACCOMANDATA R 1I	236	21-50
RACCOMANDATA R 1I	3	351-1000
RACCOMANDATA R 1A	57	0-20
RACCOMANDATA R Z2A	14	0-20
RACCOMANDATA R Z1A	20	21-50
RACCOMANDATA R Z2A	4	21-50
RACCOMANDATA R 1I	12	101-250
RACCOMANDATA R 1I	6	251-350
RACCOMANDATA R 1I	4	51-100
RACCOMANDATA ESTERO R	2	0-20
RACCOMANDATA R 1I	2	0-25
ASICURATA R	1	0-20

DECORRENZA E DURATA

Il contratto avrà decorrenza dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2027.

VALORE PRESUNTO



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

Il valore indicativo del servizio in oggetto, stimato in base al numero di spedizioni presunte per gli anni 2025/2027, ammonta ad € 16.000,00 annui, per un importo complessivo di € 48.000,00 esente IVA.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 comma 4 e 120 comma 1, lett. C) del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui, in corso di esecuzione del contratto, si verificano esigenze particolari, imprevedute ed imprevedibili di maggiori spedizioni tali da comportare la conseguente maggiore spesa, il Comune si riserva la facoltà di poter integrare l'impegno di spesa fino alla concorrenza massima di spesa di ulteriori euro 9.000,00 annui.

Il valore complessivo stimato del contratto, nel caso in cui il Comune si avvalga di tale facoltà, sempre nell'arco temporale della durata dello stesso, potrà ammontare ad €. 75.000,00 (IVA esente).

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) e comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, di rinnovare il contratto per ulteriori 2 anni rispetto alla data naturale di scadenza, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di quello in via di affidamento, con atto espresso e dandone avviso all'affidatario del servizio.

Il valore complessivo stimato del contratto, nel caso in cui il Comune si avvalga anche di tale facoltà, potrà ammontare ad euro 80.000,00.

Nel caso in cui il Comune si avvalga, anche per gli eventuali ulteriori due anni di affidamento della facoltà di cui al combinato disposto i cui agli artt. 14 comma 4 e 120 comma 1, lett. C) del D. Lgs. n. 36/2023, e quindi di poter integrare l'impegno di spesa fino alla concorrenza massima di spesa di ulteriori euro 9.000,00 annui, l'ammontare complessivo massimo del contratto potrà ammontare ad euro 125.000,00.

Il valore effettivo del contratto, nel limite massimo di spesa stabilito, sarà comunque determinato dal numero di spedizioni, dalla tipologia di prodotto e dalle prestazioni effettivamente rese nell'arco della durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'allegato I.4 del D.lgs 36/2023, l'affidatario, al momento della stipula, è tenuto a versare nelle modalità telematiche l'imposta di bollo quantificata in euro 40,00, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) - codice tributo 1573- e la cui ricevuta sarà conservata agli atti del Dipartimento.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, verrà effettuato mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), rivolta ad un unico operatore economico.

Il soggetto invitato a presentare l'offerta dovrà caricarla sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, entro il termine perentorio indicato nella Trattativa Diretta stessa.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- Il presente Disciplinare prestazionale da sottoscrivere per accettazione e rinviare tramite MEPA;
- l'allegato a) da compilarsi, sottoscrivere e rinviare tramite MEPA;

FATTURAZIONE

Le fatture elettroniche relative al servizio in oggetto dovranno essere emesse con cadenza mensile, e dovranno riportare obbligatoriamente: gli estremi della Determinazione di impegno di spesa, i riferimenti al periodo delle spedizioni ed il numero del Codice Identificativo Gara.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Nello specifico il Comune si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento del servizio, nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27/04/2016 n. 2016/679/UE, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all'affidamento del servizio in oggetto e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso al presente contratto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente contratto per ragioni di servizio, ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal capo III del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì;
- potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del predetto regolamento attraverso l'invio di una richiesta e-mail all'indirizzo: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it;
- il responsabile della protezione dei dati personali è indicato sul sito internet istituzionale del Comune di Mondovì.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., e si impegna a dare comunicazione degli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i da utilizzarsi per tutte le commesse pubbliche affidate dal Comune, nonché a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- si obbliga a trasmettere al Comune copia degli eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'affidamento, all'interno dei quali si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della medesima legge, verifica i suddetti contratti in ordine all'apposizione di detta clausola.



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

- si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cuneo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- dichiara di essere consapevole che l'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.

NORME DI COMPORTAMENTO E PROCEDURA PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)

L'affidatario si impegna a rispettare, nonché ad estendere nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020 e n. 268 del 10/12/2022 di cui è possibile prendere visione nel sito del Comune di Mondovì, sezione "Amministrazione Trasparente".

Qualora si verifichi da parte della ditta affidataria o dei suoi collaboratori la violazione degli obblighi di cui al comma che precede, detta violazione costituirà causa di risoluzione del presente contratto. L'affidatario è messo a conoscenza che il Comune ha approvato, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, la "Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)", con deliberazione di Giunta n. 242 del 14/11/2023, quale integrazione della sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del vigente PIAO.

OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

L'affidatario deve dichiarare di non aver concluso, alla data di presentazione dell'offerta, alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001; si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende oltre che i soggetti sopra specificatamente indicati, sia i soggetti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., che i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con Orientamento n. 24 del 21/10/2015.

Devono altresì dichiarare di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovranno restituire i compensi eventualmente percepiti e non potranno contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

RISOLUZIONE

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 del codice civile, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 "Clausola risolutiva espressa" del codice civile, qualora l'appaltatore:

- incorra in gravi ritardi nello svolgimento del servizio o ne causi l'interruzione,
- venga sottoposta alle procedure derivanti da insolvenza,
- perda anche uno solo dei requisiti indispensabili per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nei casi sopra elencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Mondovì notificherà all'Agenzia con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) l'inadempimento contestato e dichiarerà l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Segretario Generale del Comune di Mondovì, Dirigente del Dipartimento Segreteria Generale, Dott.ssa Stefania Caviglia.

ART. 17 -CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro sarà quello territorialmente competente per la città di Mondovì. E' escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 18 -RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di Legge e Regolamenti in materia, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali e linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di affidamento di servizi e, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Mondovì (data firma digitale)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Caviglia
f.to digitalmente